

APPUNTO PER MONSIGNOR GALLETTO

Nella circolare ministeriale 9419/AG 37 del 23 maggio 1950, nella quale vengono fissate le condizioni che vincolano l'attività dei cinema parrocchiali (condizioni che vengono trascritte nelle licenze di agibilità di tali cinema) non si fa menzione del "divieto di trasferire la gestione a terze persone", come sostenuto dall'On. Cremaschi, ma soltanto del divieto di trasferire a laici il nulla osta e la relativa licenza di esercizio.

La Convenzione ANEC-ACEC prevede il divieto di affittare la sala parrocchiale a terzi, ma neppure questo particolare accordo interno tra categorie, che non può evidentemente essere considerato norma avente valore di legge, si attaglia al caso in questione, dove invece si parla di gestione.

*Silvano Ballini*